



La validità della clausola “claims made and reported”

Con sentenza n. 2054/2023 pubblicata in data 30 giugno 2023, il Tribunale di Firenze ha dichiarato l'inoperatività della polizza assicurativa contenente una clausola claims made in relazione ad un sinistro ricevuto nel periodo di validità della polizza ma denunciato dall'assicurato successivamente alla sua scadenza.

La pronuncia in commento è, a parere di chi scrive, degna di nota in quanto afferma, seppur implicitamente e facendo richiamo ai principi generali già espressi dalla giurisprudenza di legittimità, che la clausola claims made che limiti l'oggetto della copertura ai soli sinistri che siano stati ricevuti e notificati all'interno del periodo di validità della polizza (c.d. claims made e reported) sia perfettamente valida e superi il vaglio di legalità ex art. 1322, primo comma, c.c.

1) La vicenda al vaglio del giudice fiorentino

La fattispecie al vaglio del giudice fiorentino ha ad oggetto un giudizio sulla responsabilità di un avvocato, convenuto dal proprio assistito al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito della scelta asseritamente “immotivata” del legale di instaurare un giudizio nonostante l’intervenuta prescrizione della responsabilità delle parti ivi citate.

L'avvocato convenuto si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo, oltre al rigetto delle domande attoree, di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per essere da questa manlevato in ipotesi di sua condanna. Autorizzata la chiamata, la compagnia assicurativa veniva regolarmente citata in giudizio e ivi si

costituiva, assistita e difesa dall'Avv. Nicolò d'Elia, Partner dello Studio legale internazionale CMS, eccependo inter alia l'inoperatività della garanzia in relazione al sinistro oggetto di causa, essendo questo stato notificato qualche giorno dopo la scadenza della polizza, ancorché ricevuto diversi mesi prima durante il periodo di validità della stessa.

In particolare, deduceva la compagnia che il contratto assicurativo stipulato inter partes conteneva una clausola claims made and reported che prevedeva, ai fini della operatività della garanzia, che, non solo il sinistro fosse stato ricevuto per la prima volta dall'assicurato nel periodo di efficacia della copertura assicurativa, ma anche che fosse stato da questi “regolarmente denunciato” alla compagnia entro il medesimo periodo.

Nel corso del giudizio, la compagnia assicurativa evidenziava e comprovava documentalmente come l'assicurato avesse denunciato il sinistro al di fuori del periodo di validità della polizza e come, quindi, non potesse vantare alcun diritto all'indennizzo.

2) La sentenza

Con sentenza n. 2054 del 30 giugno 2023, Il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda attorea nei confronti dell'assicurato, condannandolo al risarcimento dei danni in favore dell'attore.

In conseguenza dell'accoglimento della domanda risarcitoria, il giudice fiorentino delibava la domanda di manleva e ne disponeva il rigetto.

In particolare, il Tribunale di Firenze, premessa la

pacifica sussistenza di un rapporto assicurativo tra le parti ancorché in assenza di documentazione sottoscritta dall'assicurato, accertava la validità della clausola claims made contenuta nel contratto assicurativo sub iudice e, conseguentemente, dichiarava l'inoperatività della copertura a causa della tardività della denuncia effettuata dall'assicurato oltre la scadenza della polizza.

Il giudice fiorentino, richiamati i noti arresti della Suprema Corte in argomento (Cass., SS.UU, 2 dicembre 2016, n. 24645 e Cass., SS.UU., 24 settembre 2018, n. 22437) affermava che la clausola claims made non è vessatoria e, pertanto, sfugge al vaglio di meritevolezza ex art. 1322, secondo comma, c.c., essendo unicamente soggetta *"alla verifica, ai sensi dell'art. 1322 c.c., comma 1, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge"*.

A quest'ultimo riguardo precisava, poi, che il giudice di merito è chiamato a verificare come la libera determinazione del contenuto contrattuale, tramite la scelta del modello claims made, rispetti i *"limiti imposti dalla legge, che il primo comma dell'art. 1322 c.c. postula per ogni intervento conformativo sul contratto inherente al tipo, in ragione del suo farsi concreto regolamento dell'assetto di interessi perseguiti dai paciscenti, secondo quella che suole definirsi "causa in concreto" del negozio"* (cfr. Cassazione civile sez. un., 24/09/2018, n. 22437, cit.).

Fatta tale premessa, il Tribunale di Firenze rilevava che *"la clausola, pur a fronte della delimitazione dell'oggetto negoziale imposto dal modello claims made, si presenta idonea a superare il vaglio di legittimità imposto dall'art. 1322, co. 1, c.c."*.

Ciò in quanto, la polizza in questione ricomprendendo *"nella garanzia una copertura retroattiva "illimitata", risultava "susceptibile di offrire una tutela anche nel suo ultimo giorno di validità (o comunque nel suo periodo finale), stante la possibilità per il cliente di presentare proficuamente una richiesta di danno afferente al periodo pregresso anche in concomitanza con l'ultimo giorno della polizza."*.

In definitiva, il giudice fiorentino affermava la validità della clausola claims made and reported che limita l'oggetto della copertura alle sole richieste risarcitorie ricevute e denunciate nel periodo di efficacia della polizza e, conseguentemente, affermava l'inoperatività della polizza in relazione al sinistro che, pur essendo stato ricevuto durante il periodo di polizza, sia stato notificato al di fuori dello stesso.

Nicolò d'Elia**Partner**E nicolo.delia@cms-aacs.com

T +39 02 89283 800

Cristina Spinelli Ressi**Avvocato**E cristina.spinelli@cms-aacs.com

T +39 02 89283 800

Marianna Scardia**Associate**E marianna.scardia@cms-aacs.com

T +39 02 89283 800

©

**Your free online legal information service.**

A subscription service for legal articles on a variety of topics delivered by email.

cms-lawnow.com

The information held in this publication is for general purposes and guidance only and does not purport to constitute legal or professional advice. It was prepared in co-operation with local attorneys.

CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) is a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent law firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG's member firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member firms are separate and legally distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. CMS EEIG and each member firm are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. The brand name "CMS" and the term "firm" are used to refer to some or all of the member firms or their offices; details can be found under "legal information" in the footer of cms.law.

CMS locations:

Aberdeen, Abu Dhabi, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Bergen, Berlin, Bogotá, Bratislava, Brisbane, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Cúcuta, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, Geneva, Glasgow, Hamburg, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Liverpool, Ljubljana, London, Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Maputo, Mexico City, Milan, Mombasa, Monaco, Munich, Muscat, Nairobi, Oslo, Paris, Podgorica, Poznan, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Rome, Santiago de Chile, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Skopje, Sofia, Stavanger, Strasbourg, Stuttgart, Tel Aviv, Tirana, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

cms.law